



Civile Ord. Sez. 3 Num. 4723 Anno 2019

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

Data pubblicazione: 19/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 12948-2017 proposto da:

FRASCINELLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PROPERZIO N 5, presso lo studio
dell'avvocato CARLO CICALA, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO BAUDINO
BESSONE giusta procura speciale in calce al ricorso;

M

- **ricorrente** -

contro

2018

2689

CECCONI ADELE TERESA MARIA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio
dell'avvocato STEFANO AGAMENNONE, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato LIVIO ERNESTO
GIACOMO GALLIANO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1977/2016 della CORTE
D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO;

MW

Ritenuto che

1. Roberto Frascinelli ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva accolto la domanda proposta da Adele Teresa Maria Cecconi per il risarcimento del danno morale conseguente all'accertamento, in sede penale, dei reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice in suo danno con dichiarazione di prescrizione del reato.

2. L'intimata ha resistito.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 cpc

Considerato che

1. Con il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logica, il ricorrente deduce ex art. 360 co 1 n° 3 e n° 4 cpc la violazione e falsa applicazione degli artt. 352 e 189 cpc e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc .

1.1. Assume, denunciando due aspetti della medesima questione, che la Corte territoriale aveva statuito in ordine ad una domanda introdotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni sulla quale non avrebbe dovuto, quindi, pronunciarsi. Precisa, al riguardo, che la Cecconi, pur avendo richiesto, nel costituirsi parte civile nel giudizio penale, la condanna generica del Frascinelli al risarcimento dei danni morali, nell'atto di riassunzione aveva domandato soltanto la liquidazione della provvisionale con la conseguenza che la domanda risarcitoria, tardivamente proposta, doveva ritenersi nuova e, pertanto, preclusa. mw

1.2. La statuizione ad essa relativa era viziata anche per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, con conseguente nullità della sentenza.

1.3. Il motivo è infondato.

Si osserva, infatti, in via preliminare che lo stesso ricorrente da atto dell'avvenuta costituzione di parte civile della Cecconi nel processo penale nel quale aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni "moralì": a ciò

consegue che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione imponeva logicamente che la domanda proposta in sede civile accertasse la responsabilità del convenuto.

1.4. E' stato, al riguardo, affermato che, "il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile; a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza." (Cfr. Cass. 22200/2010); e che "in materia di rapporti tra processo penale e civile, il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il decesso del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente" (Cfr. Cass. 14570/2017).

1.5. Deve altresì premettersi che la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di giudizio rescissorio: a riguardo, si osserva che questa Corte ha avuto modo di precisare che "l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su

tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione" (cfr. Cass. 30529/2017).

1.6. Nel caso in esame, le conclusioni formulate dalla ricorrente nell'atto di riassunzione richiamano espressamente, nelle premesse, "tutto quanto sopra esposto" con chiaro riferimento alla parte argomentativa dell'atto (cfr. pag. 16) in cui è stata riassunta l'intera vicenda, con la indicazione dei danni subiti (in relazione ai quali c'era stata la precedente costituzione di parte civile nel processo penale) e della somma ad essi corrispondente.

A ciò si aggiunge che le conclusioni assunte nella costituzione di parte civile in primo e secondo grado (cfr. doc. 1,2 e 3 allegati al controricorso) contengono una chiara richiesta di specifica condanna risarcitoria.

1.7. La Corte territoriale, pertanto, ha interpretato la domanda in modo logico, tenendo conto, oltre tutto, del fatto che la richiesta di provvisoria presuppone necessariamente una domanda di risarcimento danni.

I vizi dedotti risultano, dunque, insussistenti sotto entrambi i profili prospettati.

2. Con il terzo motivo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logica, la ricorrente deduce la violazione, ex art. 360 n° 3 cpc, degli artt. 214, 215 e 2719 c.c.: lamenta che la Corte torinese aveva statuito la riconducibilità alla Cecconi delle sottoscrizioni apposte sul documento n° 18 (contabile in data relativa agli ordini di bonifico riportanti), anche in mancanza di suo disconoscimento (terza censura); e si duole, inoltre, del fatto che, anche a voler ritenere che l'incombente fosse stato adempiuto attraverso la contestazione formulata in udienza (del 13.3.2015), non era stata rilevata la tardività di essa (quarto motivo).

2.1. Le censure sono riferite alla decisione della Corte che, non tenendo conto di tale dedotta omissione, aveva respinto le contestazioni del ricorrente volte ad affermare la responsabilità, almeno concorrente, della Cecconi per aver disposto un trasferimento di somme sul conto dell'amministratore della società, Giorgio Vincent: ed, al riguardo, la doglianza si appunta sulla statuizione con la quale era stato affermato che le sue produzioni non avevano alcuna valenza probatoria in quanto disconosciute, nonostante che la controparte si fosse

invece limitata a contestare la conformità delle fotocopie all'originale e non l'autenticità della firma.

2.2 I motivi sono infondati.

La Cecconi, contestando la conformità della fotocopia all'originale, ha implicitamente negato anche di aver apposto la sua firma su detto documento, tanto da aver proposto querela di falso nei confronti del Vincent in sede penale (cfr. pag. 7 controricorso)

Si osserva , al riguardo , che la questione è stata oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale (cfr. pag. 7 terzo cpv sentenza impugnata) che ha fatto corretta applicazione dell'art. 2719 c.c anche perché si è riferita ad un documento oggetto di perizia (doc. 18), presente nel fascicolo penale e oggetto di disconoscimento già in quella sede, fatto questo che, per ciò che è stato sopra argomentato al cpv 1.3. in relazione ai rapporti fra giudizio penale e giudizio civile, consente di escludere la tardività del rilievo.

Nel merito, inoltre, il ricorrente assume che il documento era stato prodotto in fotocopia perché l'originale era allegato all'accertamento peritale: in disparte la illogicità dell'eccezione, si rileva che egli non ha affatto adempiuto l'onere, imprescindibile, di produrre in sede civile l'originale del documento, incombente che avrebbe potuto assolvere senza particolare aggravio per sollecitare l'eventuale verificaione.

2.3. Questa Corte ha avuto modo di affermare che "a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificaione), atteso che solo con esso si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso." (cfr. Cass. 16551/2015).

2.4. I giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, sia per aver ritenuto valido il disconoscimento della sottoscrizione avvenuto in sede penale anche agli effetti civili, sia per aver ritenuto che esso,

sia pur riferito alle fotocopie, ricomprendesse anche la negazione dell'autenticità della sottoscrizione.

3. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione, ex art. 360 co. 1 n° 3 cpc, degli artt. 149 e 155 Dlgs 58/1998: lamenta che la Corte territoriale aveva ascrivuto alla sua responsabilità controlli che dovevano essere svolti non da lui (che era il Presidente del Collegio Sindacale) ma dai revisori dei conti.

3.1. Il motivo è infondato.

Premesso che parte della censura ha per oggetto la richiesta di una nuova valutazione delle emergenze processuali a fronte di una motivazione della Corte che supera il vaglio di costituzionalità (cfr. pag. 6 in cui si motiva sulla totale assenza di accurati controlli che avrebbe fatto emergere la gestione parallela, soprattutto dopo la segnalazione di anomalie del conto); e premesso altresì che la critica non risulta decisiva perché è riferita soltanto al reato di bancarotta semplice, si osserva che l'art. 149 Dlgs 58/1998 – secondo il quale il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi - prevede lo svolgimento di adeguati controlli sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, includendo, con ciò, una generale attività di sorveglianza sull'amministrazione della società, anche sotto il profilo contabile.

3.2. Al riguardo è stato affermato che in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa del soggetto giuridico che opera "non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del

collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione del servizio di negoziazione, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche del controllo del corretto operato della intermediatrice, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare Consob ed a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, delle violazioni delle norme dettate in tema di intermediazione mobiliare" (cfr. Cass. SSUU 20934/2009; Cass. 4837/2012; Cass. 6037/2016).

3.3. Il principio - che assume una valenza generale rispetto ai compiti dell'organo di vigilanza - è stato estensivamente interpretato da questa Corte che ha avuto modo di ribadire che "in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con "parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori", realizzate al di fuori dell'oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell'operazione. La violazione contestata dalla Consob risulta pienamente integrata quando risulti l'omesso o l'inadeguato esercizio dell'attività di controllo da parte dei sindaci delle società quotate, non essendo il danno un elemento costitutivo dell'illecito, quanto invece parametro per la determinazione della sanzione; la responsabilità dei sindaci sussiste, dunque, indipendentemente dall'esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall'art. 149 del d. lgs. n. 58 del 1998. (cfr. Cass. 5357/2018).

4. Pertanto la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi sopra richiamati affermando che incombesse al ricorrente provvedere alla accurata e sostanziale verifica della gestione, comprendente anche l'operatività del conto


di negoziazione dell'amministratore della società (cfr. par. 3.2. pag. 6 sentenza impugnata).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,
rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.800,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge. 

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile del 20 novembre 2018

IL PRESIDENTE

Adelaide Amendola

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo DIAMANTISTA
